



REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale
Dipartimento n. 5 “Attività Produttive”

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL

(ASSUNTO IL _____ PROT. N. _____)

CODICE N. _____

Dipartimento	<input type="checkbox"/>
Settore	<input type="checkbox"/>
Servizio	<input type="checkbox"/>

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N. 15859 del 16/11/2010

OGGETTO: D.G.R. n. 644 del 04 ottobre 2010 - Approvazione Circolare esplicativa ad oggetto **““APPLICAZIONE DELLA “COMUNICAZIONE UNICA” PREVISTA DAL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 2007, N. 7 CONV. IN L. 2 APRILE 2007 N. 40 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI ARTIGIANATO”.**

Ragioneria Generale
Ai sensi dell' art. 44 della L.R. 4.2.02 n. 8
si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile e, nel contempo, si
attesta che per l' impegno assunto esiste
copertura finanziaria.
Il Dirigente del Settore:
Dr.ssa Rosaria Guzzo

Pubblicato sul BURC N° _____
del _____
Parte _____

IL DIRIGENTE GENERALE

CONSIDERATO che la Delibera di Giunta Regionale n. 644 del 04 ottobre 2010 demanda al Dipartimento “Attività Produttive” la predisposizione e approvazione con proprio atto, di una apposita Circolare esplicativa per l’applicazione della “comunicazione unica” prevista dal decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 conv. in l. 2 aprile 2007 n.40 e relativo agli adempimenti amministrativi in materia di artigianato; in esecuzione di quanto disposto dall’art. 30 della l.r. l.r. 12 agosto 2002 n.34 per la tenuta dell’Albo delle imprese artigiane e separata sezione di cui all’art.6 della l.r. n.8/89 e per le connesse funzioni amministrative di iscrizione, modificazione e cancellazione nello stesso Albo e il rilascio di certificazioni – atti – elenchi attinenti le posizioni artigiane iscritte, per le quali saranno delegate le Camere di Commercio territorialmente competenti;

RICHIAMATI

- l’art.30 della l.r. 12 agosto 2002 n.34 ,per ultimo modificata dalla l.r. 31 dicembre 2009, n. 58 che delega la tenuta degli Albi delle imprese artigiane alle Camere di Commercio, ”che la svolgono attraverso le Commissioni provinciali dell’artigianato”: norma che, per il principio delle successioni delle leggi, ha modificato sostanzialmente l’art.17 comma 1 della l.r. n.8/1989 che demanda la tenuta dell’Albo alla Commissione Provinciale Artigianato;
- la Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno;
- il “Regolamento regionale 23 marzo 2010, n.1 “Regolamento recante disposizioni per l’attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, in attuazione degli articoli 62 e 63, comma 1, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2009) – Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8” e per la semplificazione amministrativa e di riordino dello sportello unico” ed in particolare:
 - l’art.1,comma 3 “ Gli atti normativi statali di attuazione della direttiva 2006/123/CE si applicano, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino a quando la Regione non interverrà con disciplina propria”;
 - l’art.2,comma 1 “Le disposizioni del presente regolamento si applicano a qualunque attività economica...”;
 - l’art.5,comma 2 “ I requisiti vietati di cui all’art. 14 citato, presenti in atti normativi o regolamentari della Regione e degli Enti locali, si intendono esplicitamente abrogati e tra questi “il coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti,anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell’adozione di altre decisioni delle autorità competenti,previsto al punto 6):disposizione esplicitamente confermata al successivo art.7;
 - l’art.9 che rinvia, modificandola, alla l.r. 4 settembre 2001 n.19 ((Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria),in particolare gli articoli 26-29 riferibili al procedimento di cui alla legge n.8/89 ai sensi dell’art.2 co.3;
 - l’art.18,comma 1 secondo cui “ Le norme e i regolamenti della Regione e degli Enti locali in contesto con le disposizioni della direttiva 2006/123/CE e del presente regolamento si intendono inefficaci”;
- il decreto legislativo 26 marzo 2010, n 59 recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno ed in particolare l’articolo 84 che prevede che nelle materie di competenza esclusiva regionale e di competenza concorrente le disposizioni di cui al medesimo decreto “si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di

attuazione della direttiva 2006/123/2006/CE adottata da ciascuna regione e provincia autonoma...”;

- la legge 30 luglio 2010, n. 122 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”) ed in particolare l’articolo 49, comma 4-bis, che, tra l’altro, riformula il testo dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990. la cui nuova rubrica é: <<Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA>, nonché il comma 4-ter dell’art. 49” secondo il quale la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 78, quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa, sia statale che regionale”;
- l’art.9 del d.l. 31 gennaio 2007 n.7 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e art. 23 co.13 Legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione, con modificazioni del d.l. 1 luglio 2009 n.78, che ha introdotto la comunicazione unica per la nascita dell’impresa, da presentarsi all’ufficio del Registro delle imprese delle Camere di Commercio per via telematica, attraverso la quale si espletano tutte le formalità relative alla fase costitutiva, modificativa ed estintiva dell’impresa e vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge (compresi quelli necessari per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA), anche ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali;
- il DPCM 06/05/2009 che contiene le regole tecniche per la predisposizione ed invio telematico della ComUnica;
- il d.m. 19 novembre 2009 di approvazione della modulistica della comunicazione unica;

RITENUTA la necessità di procedere all’approvazione della Circolare esplicativa allegata al presente atto, ad oggetto **“APPLICAZIONE DELLA “COMUNICAZIONE UNICA” PREVISTA DAL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 2007, N. 7 CONV. IN L. 2 APRILE 2007 N. 40 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI ARTIGIANATO”**;

VISTI:

- la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale";
- la legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 recante "misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale";
- il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Giunta regionale recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione", per come modificato ed integrato con successivi decreti;
- la Delibera di Giunta Regionale n° 770 del 11.11.2006, avente ad oggetto “Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale” (art. 7 L.R. n° 31/2002);
- la D.G.R. n° 334 Del 21 aprile 2010 con cui è stata nominata la Dott.ssa Maria Grazia Nicolò - Direttore Generale del Dipartimento «Attività Produttive»;
- il D.P.R. n.99 del 3.05.2010 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Grazia Nicolò l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 5 «Attività Produttive»;
- la legge Regionale n. 10 del 26/02/2010 concernente l’autorizzazione all’esercizio del bilancio pluriennale 2010/2012 della Regione Calabria (art.16 del L.R.4/02/2002 n. 8);
- Legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate:

- approvare la Circolare esplicativa ad oggetto **“APPLICAZIONE DELLA “COMUNICAZIONE UNICA” PREVISTA DAL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 2007, N. 7 CONV. IN L. 2 APRILE 2007 N. 40 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI ARTIGIANATO”**, allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, per come demandato al Dipartimento Attività Produttive dalla Giunta Regionale con DGR n. 644 del 04 ottobre 2010;
- stabilire che le attività afferenti le disposizioni di cui alla Circolare esplicativa andranno in vigore a partire dal 2 gennaio 2011;
- disporre, successivamente all’approvazione del presente atto, la notifica alle Camere di Commercio della Circolare esplicativa per l’esecuzione della stessa;
- disporre la pubblicazione del presente decreto nel BURC.

Dr.ssa Maria Grazia NICOLÒ

CIRCOLARE ESPLICATIVA PER L'APPLICAZIONE DELLA "COMUNICAZIONE UNICA" PREVISTA DAL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 2007, N. 7 CONV. IN L. 2 APRILE 2007 N. 40 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI ARTIGIANATO .

Premessa-Normativa di riferimento

•Statale

- Legge 8 agosto 1985, n. 443 - Legge-quadro per l'artigianato- modificata dalle legge 20 maggio 1997 n.133 e 5 marzo 2001 n.57
- DPR 25 maggio 2001, n. 288-: Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura.
- DPR 7 dicembre 1995 n.581 - Regolamento di attuazione del Registro delle imprese
- DPR 14 dicembre 1999 n.558 -Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59):tale DPR abroga l'art.1 lett.f) e g),l'art.2 co.1 lett.,el'art.5 co.2 e l'art.7 co 3-4-6 del DPR n.581/1995. ➤ DPR 28 dicembre 2000 n.445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- Decreto MISE 27 giugno 2010 sugli importi per diritti di segreteria"Registro Imprese" dovuti alle Camere di Commercio.

In materia di comunicazione unica

- D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 - art. 9 (Convertito, con modificazioni, nella Legge 2 aprile 2007, n. 40) che ha previsto e introdotto nel nostro ordinamento giuridico la Comunicazione Unica per l'avvio dell'attività di impresa
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - art. 1, comma 205 (Legge Finanziaria 2008) che ha ridotto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, la misura dell'imposta di bollo dovuta per le pratiche telematiche presentate al Registro delle imprese dalle imprese individuali, portandola a euro 17,50
- D.P.C.M. del 6 maggio 2009, che ha definito le regole tecniche per le modalità di presentazione della Comunicazione Unica e per l'immediato trasferimento telematico dei dati in essa contenuti alle Amministrazioni interessate
- Decreto legge 1° luglio 2009 n. 78 (convertito nella Legge 3 agosto 2009 n. 102) articolo 23, comma 13 che modifica l'art. 9 comma 8 D.L. n°7/2007 prorogando l'entrata in vigore della Comunicazione Unica al 1° ottobre 2009 (fermo restando i sei mesi applicazione della nuova e della vecchia disciplina)
- Decreto Ministero Sviluppo Economico (interdirigenziale) del 19 Novembre 2009 con il quale viene approvato il nuovo modello di Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa
- Decreto Ministero Sviluppo Economico del 14 Agosto 2009 con il quale sono state approvate le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico
- Decreto Ministero Sviluppo Economico del 24 Novembre 2009 con il quale vengono apportate delle integrazioni alla nuova modulistica Registro delle imprese approvata con il D.M. 14 agosto 2009, stabilendo inoltre che l'utilizzazione dei programmi, realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con D.M. 6 febbraio 2008, sarà consentita sino al 15 febbraio 2010

In materia di direttiva servizi 2006/123/CE

- Decreto legislativo 26 marzo 2010, n 59 recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno ed in particolare l'articolo 84 che prevede che nelle materie di competenza esclusiva regionale e di competenza concorrente le disposizioni di cui al medesimo decreto "si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/2006/CE adottata da ciascuna regione e provincia autonoma...";
- Circolare esplicativa MISE n.3635 del 6 maggio 2010

➤ Legge 30 luglio 2010, n. 122 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”).

• Circolare esplicativa MISE n.3637 del 10 agosto 2010

▪ **Regionale**

➤ Legge 25 novembre 1989 n.8 ,modificata con successive leggi n.1/1991,23/1994,14/1999 e 11/2002—Disciplina dell’artigianato

➤ Legge. 12 agosto 2002 n.34 ,per ultimo modificata dalla l.r. 31 dicembre 2009, n. 58- Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

➤ Regolamento regionale 23 marzo 2010, n. 1 “Regolamento recante disposizioni per l’attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno attuazione degli articoli 62 e 63, comma 1, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2009) – Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 e per la semplificazione amministrativa e di riordino dello sportello unico”;

➤ Legge 4 settembre 2001, n. 19, modificata dalle LL.RR. 21 agosto 2006, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9 e 12 dicembre 2008, n. 40 e dal Regolamento reg. n.1/2010-Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso.

1. Ambito di applicazione

1. la presente circolare, in esecuzione della D.G.R. n..... del, stabilisce gli adempimenti amministrativi richiesti per l’avvio di una impresa artigiana e i successivi eventi modificativi ed estintivi, a legislazione regionale invariata, ma nel necessario coordinamento con la normativa richiamata in premessa, al fine di garantire, nel periodo transitorio antecedente alla riforma della disciplina in materia di artigianato, attraverso concrete misure procedurali e modalità tecniche, quanto richiesto dalla direttiva comunitaria 2006/123/CE dagli artt.5,6,9,10,13,14,15 rispettivamente in tema di “semplificazione delle procedure”, ”sportello unico”, “regimi di autorizzazione” “condizioni di rilascio delle autorizzazioni”, ”procedure di autorizzazione”, ”requisiti vietati” e “requisiti da valutare.

2. la presente circolare definisce così le regole tecniche per le modalità di presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività artigiana e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, contestualmente alla comunicazione di cui all’art. 9, comma 7, del decreto-legge n. 7 del 2007 convertito nella legge n. 40 del 2007

2. Definizioni

•imprenditore artigiano

La definizione continua ad essere quella che risulta dalla legge regionale 25 novembre 1989 n.8 e dalla legge quadro nazionale 8 agosto 1985, n. 443” nel testo vigente.

•impresa artigiana

La definizione continua ad essere quella che risulta dalla legge regionale 25 novembre 1989 n.8 e dalla legge quadro nazionale 8 agosto 1985, n. 443” nel testo vigente.

•albo imprese artigiane

L’albo la cui iscrizione ,a normativa vigente (art.5 legge n.443/85 e artt.6 l.r. n.8/89) è obbligatoria per le imprese che esercitano un’attività artigiana , è *costitutiva dell’impresa artigiana* è condizione necessaria per la concessione di determinate agevolazioni a favore dell’impresa, comporta l’iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese e l’iscrizione del titolare dell’impresa, dei familiari coadiuvanti, di tutti i soci che partecipano all’attività negli Elenchi Nominativi degli esercenti attività artigiana

• registro delle imprese

Previsto dall'articolo 2188 del codice civile, disciplinato ai sensi dell’art.8 della legge n.580/1993 che lo affida alle Camere di Commercio ,assolve ad una funzione di sportello unico telematico degli adempimenti cui tutte le imprese sono chiamate ad assolvere nella fase di avvio e degli eventi successivi.

- **comunicazione unica**

E' una procedura che consente ,con “un'unica modalità di presentazione” di qualsiasi tipologia di domanda e/o denuncia, attraverso l'invio di una sola pratica telematica,per il tramite del Registro delle Imprese, l'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi a valere per il Registro delle Imprese - R.E.A. ,Agenzia delle Entrate,INPS,INAIL,Commissione Provinciale per l'Artigianato,Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

- **direttiva servizi**

E' la direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, recepita dallo Stato Italiano con il d.lgs. n.59/2010 e legge n.122/2010,dalla Regione Calabria con il Regolamento n.1/2010,concernente l'eliminazione delle barriere allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri quale strumento essenziale per rafforzare l'integrazione fra i popoli europei e per promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e duraturo.

L'esercizio dell'attività artigiana,ricadente nella nozione di “servizio”, a legislazione vigente che prevede l'obbligatorietà della iscrizione all' “Albo imprese artigiane”,è soggetto a regime autorizzatorio il cui mantenimento viene sostanzialmente giustificato in funzione della necessità di dare applicazione all'art. 45 Cost. in base al quale la legge provvede alla tutela ed allo sviluppo dell'Artigianato.

- **segnalazione certificata inizio attività –SCIA**

Introdotta all'art. 49 comma 4-bis del d.l. n.78/2010 conv. in l. n.122/2010,mediante sostituzione integrale dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990, disponendo che “Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, *comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi*, è sostituito da una segnalazione dell'interessato”,va ritenuto applicabile anche alla domanda di iscrizione-variazione e cancellazione nel'Albo imprese artigiane.

La stessa previsione “L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente” risulta peraltro puntualmente compatibile con il concetto di impresa “artigiana” che – per definizione - deve essere subito attiva, cioè deve iniziare l'attività artigiana, come previsto dall'art.2083 del codice civile .

- **uffici territoriali**

gli uffici di cui agli artt.18 comma 1 e 24 della l.r. n.8/1989

3. Procedimento di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane

1. Al fine dell'iscrizione, modificazione, cancellazione dell'impresa artigiana nell'Albo delle imprese artigiane, il titolare o rappresentante legale presenta alla Camera di commercio, Ufficio del Registro delle imprese, territorialmente competente, per via telematica, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui all'articolo 9 del d.l. n.7/2007 conv. in l. n.40/2007 e contestuale segnalazione certificata di inizio di attività artigiana ovvero supportata da autodichiarazione resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa)ai fini di cui all'art.6,comma 3 della l.r. n.8/1989, attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2,3 e 4 della stessa l.r. e agli artt 3 e 4 della l. n.443/1985 e ss.mm.ii..

Formano oggetto della comunicazione e segnalazione, ai fini Registro Imprese e/o all'Albo Imprese Artigiane, tutte le informazioni relative alla variazione dei dati anagrafici dell'impresa, del titolare o dei soci o degli amministratori, ai dati giuridici (elementi statutari), ai dati economici (attività, unità locali, procuratori, ecc.). Ma anche l'assunzione di gestione ai sensi dell'art.5 comma 4 della legge n. 443/1985 e dell'art.10 comma 5 della l.r.n.8/89.

Tali variazioni rilevano a fini fiscali ed INPS, mentre ai fini INAIL le variazioni anagrafiche inerenti il soggetto impresa e le Posizioni Assicurative Territoriali (PAT), le aperture e le cessazioni di PAT relative a nuove sedi di lavoro.

2.Nei casi di inizio di attività economiche regolamentate, tali definite in quanto disciplinate da specifiche norme che ne subordinano l'esercizio al possesso di particolari requisiti morali e di qualificazione professionale se ed in quanto compatibili con i criteri dettati dalla direttiva servizi

2006/123/CE, contestuale ovvero successiva all'iscrizione nel registro delle imprese e nell'Albo delle imprese artigiane, il titolare o rappresentante legale presenta alla Camera di commercio, Ufficio del Registro delle imprese, territorialmente competente, per via telematica, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui all'articolo 9 del d.l. n.7/2007 conv. in l. n.40/2007 e contestuale segnalazione certificata di inizio di attività corredata:

a) dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà relative agli stati e qualità personali e alla sussistenza dei requisiti professionali e dei presupposti di legge;

b) dalle attestazioni e asseverazioni elaborati da tecnici abilitati.

Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza della Camera di Commercio e l'accertamento e controllo della Commissione provinciale artigianato.

Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi saranno comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui sopra, salve le verifiche e i controlli.

3. La collocazione dell'impresa nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura rileva solo ai fini di verifica della sussistenza del requisito dei limiti dimensionali cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 agosto 1985, n. 443 e art.4 co.1 lett.c) della l.r. n.8/89, ed è indicata sotto forma di dichiarazione sostitutiva nell'ambito della comunicazione e della SCIA..

Poiché l'indicazione di tale collocazione è prevista anche nel contesto della visura e della certificazione, è sufficiente che in sede di istruttoria ci si limiti al controllo che l'attività prevalente dichiarata sia compresa nell'elenco delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura definito dal D.P.R. 288/2001, da ritenere vigente fino all'entrata in vigore della nuova legge regionale sull'artigianato.

4. La comunicazione unica e la segnalazione di cui ai precedenti commi 1 e 2, vale quale adempimento che consente l'acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana con conseguente contestuale iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese e iscrizione nell'Albo provinciale delle imprese artigiane o nella separata sezione per i consorzi e le cooperative e l'avvio immediato dell'attività, nonché per la registrazione di modifiche o cancellazione, comprese le modificazioni relative alla perdita dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione.

5. Rileva quale adempimento di Comunicazione Unica anche l'inizio di attività artigiana se l'impresa è già iscritta nel registro delle imprese per attività diversa tenendo presente che l'attività artigiana deve essere svolta in via prevalente dall'impresa. ma l'attività artigiana può essere più ampia e comprendere anche attività secondarie.

Il concetto di "Attività prevalente" in caso di impresa artigiana è diverso dal concetto attribuito nel solo Registro Imprese, in quanto l'attività prevalente artigiana si individua in base al tempo speso per svolgerla e non in base al volume d'affari, come richiamato dalla Circolare istruzione MSE n. 3615 del 8 febbraio 2008: "Per l'individuazione dell'attività prevalente si avrà riguardo al criterio del volume d'affari" ma anche "tenendo conto dell'attività esercitata nella sede legale ed in tutte le localizzazioni (sedi secondarie/unità locali) dell'impresa, sia nella provincia della sede legale che nelle altre province".

6. Tutte le informazioni prettamente "artigiane" chieste e indicate dall'utente nella compilazione elettronica della pratica, vengono riportate nella Distinta R.I., all'interno della Distinta di Comunicazione Unica, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività d'impresa

7. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione, della modifica e della cancellazione di "impresa artigiana" decorrono dalla data di presentazione da parte del titolare o rappresentante legale della comunicazione, con allegata o meno la segnalazione certificata di inizio attività o l'autodichiarazione per quanto agli eventi successivi di variazione o cancellazione.

4. Modulistica

1. La comunicazione unica e le segnalazioni sono presentate in via telematica secondo le specifiche tecniche definite dal DMSE 14 Agosto 2009, utilizzando per la prima la modulistica approvata con DMSE 19 novembre 2009 e per le seconde la modulistica di cui al successivo comma 2, secondo le modalità previste per il registro delle imprese in attuazione dell'art.8 della legge n.580/1993 come sostituito dal d.l.s. n.23/2010.

2. La modulistica per la presentazione delle segnalazioni e autodichiarazioni ai fini della l.r. n.8/1989 e l. n.443/1985 e ss.mm.ii e per l' inizio di attività regolamentate è uniforme a livello regionale ed è determinata d'intesa con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Calabria (art.1 DPCM 6 maggio 2009) ed è approvata con determinazione della DG del Dipartimento Attività produttive

3. Per la compilazione e trasmissione telematica della modulistica il software sarà individuato e reso disponibile dalle Camere di Commercio ,unico per tutte, sui rispettivi siti web istituzionali registrati al dominio "gov.it"come da direttiva del Ministro della Funzione Pubblica n.8 del 26/11/2009.

5. Diritti di segreteria e imposta di bollo

1.Sulle comunicazioni e segnalazioni di iscrizione,modificazione e cancellazione di cui ai precedenti punti sono dovuti alle Camere di Commercio i diritti di Segreteria stabiliti con decreto MSE in attuazione dell'art.18 co.2 della legge n.580/1993 e ss.mm.ii

2. I diritti di segreteria non sono dovuti nel caso di presentazione contestuale della segnalazione per l'iscrizione all'albo e di domanda al Registro Imprese o di segnalazione di inizio attività; in tal caso infatti, dovranno essere pagati solo i diritti di segreteria per il Registro Imprese e il REA.

Non sono dovuti altresì i diritti di segreteria nei casi in cui la Comunicazione Unica,da presentare, contenga esclusivamente domande di contenuto previdenziale,assistenziale e fiscale.¹

3. L'imposta di bollo dovuta per l'iscrizione all'Albo Artigiani è assorbita in quella pagata per l'iscrizione al Registro Imprese,in quanto l'istanza rivolta alla Camera per l'Albo imprese artigiane è considerata una "integrazione" della ComUnica trasmessa al Registro Imprese, anche quando viene presentata successivamente a quella, con un'ulteriore pratica. ²

4. Unica eccezione a quanto previsto dai commi 2 e 3 è rappresentata dalle pratiche destinate all'Albo delle Imprese Artigiane, che non hanno nessun contenuto rilevante per il Registro delle Imprese (es. modifica del socio lavoratore di una società artigiane, senza altre variazioni dei patti sociali o dei dati iscritti nel Registro Imprese o nel REA). Salvo casi di esenzione, queste pratiche scontano il diritto di segreteria e sono soggette all'imposta di bollo.

6. Controlli

1. L'Ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio, territorialmente competente, al momento della presentazione degli atti e documenti di cui all'art.1, prima di procedere alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni, ne verifica la regolarità e completezza formale ai fini della verifica sulla sussistenza di dei requisiti richiesti per la qualifica di impresa artigiana e sui presupposti per l'esercizio dell'attività avviata ovvero per le richieste variazioni e cancellazione .

In particolare accerta:

- a) la sottoscrizione della dichiarazione;
- b) la completezza della compilazione della modulistica;
- c) l'allegazione delle attestazioni ,autocertificazioni ed asseverazioni e dei certificati nei casi richiesti dalla legge;
- d) la sussistenza delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione ovvero modificazione o cancellazione .

Come previsto per la procedura di iscrizione nel registro delle imprese è sempre possibile richiedere integrazioni, regolarizzazioni, nuovi documenti.

2. In caso di verifica positiva la Camera di Commercio procede alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei termini previsti e trasmette, oltre agli Enti coinvolti nella comunicazione unica, anche alla propria Commissione Provinciale Artigianato le informazioni contenute nella comunicazione e nelle segnalazioni con relativi allegati, inizialmente attraverso PEC, entro e non oltre il 5° giorno successivo a quello di riferimento delle iscrizioni di "impresa artigiana" nel registro delle imprese o della segnalazione di inizio attività ovvero variazione o cancellazione; a regime, da prevedersi convenzionalmente Regione Calabria - Unione Regionale Camere di Commercio della Calabria, attraverso sistema telematico di collegamento diretto Camere di Commercio – Commissioni Provinciali Artigianato/Regione ovvero, a seguito dell'entrata a regime delle disposizioni di cui al regolamento SUAP previsto dall'art.38 del d.l. n.112/2008, attraverso

¹ Circolare MSE n.26649 del 12/4/2010

² Risoluzione Agenzia delle Entrate 24/E del 29 marzo 2010

“Impresainungiorno.gov.it”, il portale che è pensato per essere il vero e proprio “sistema connettivo” dei SUAP e delle “reti regionali dei SUAP.

3. Le Commissioni provinciali artigianato effettuano i controlli sulle iscrizioni, variazioni, cancellazioni nell’Albo delle imprese artigiane disposte dall’ufficio Registro Imprese, verificando la corrispondenza dei requisiti, previsti dagli articoli 2,3 e 4 della l.r. n.8/1989 e i artt 3 e 4 della l. n.443/1985 e ss.mm.ii., per l’iscrizione quale impresa artigiana e per la qualificazione professionale richiesta dalle singole leggi per l’esercizio dell’attività segnalata sia sulla base delle segnalazioni, dichiarazioni, autocertificazioni e asseverazioni fornite dagli interessati che mediante accertamenti di ufficio.

Analogamente procedono per le variazioni e cancellazioni.

4. Ai controlli di cui al comma 3 le Commissioni provvedono attraverso gli Uffici territoriali disponendo che il controllo sia effettuato su un campione non inferiore ad almeno il 30% delle comunicazioni e segnalazioni di volta in volta trasmesse dalla Camera di Commercio.

5. Gli Uffici territoriali procedono al controllo puntuale :

a) quando vi siano fondati dubbi sulla veridicità o sulla coerenza delle segnalazioni ed autodichiarazioni;

b) negli ambiti delle attività regolamentate, con riferimento alle autodichiarazioni, attestazioni e asseverazioni contenenti informazioni particolarmente complesse.

6. Qualora dall’istruttoria condotta dagli Uffici territoriali siano acquisiti elementi da cui si desuma la possibile insussistenza dei requisiti di legge per le iscrizioni iniziali e successive nell’Albo e nei casi di fondati dubbi sulla veridicità o sulla coerenza delle comunicazioni, dichiarazioni, autocertificazioni, le Commissioni provinciali avviano la procedura di accertamento a carico delle imprese iscritte al registro delle imprese e all’albo disponendo accertamenti diretti anche avvalendosi del Comune ove ha sede l’impresa ai sensi del comma 5 dell’articolo7 della l.r. n.8/89.

7. La procedura di accertamento può essere attivata entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della comunicazione unica o della segnalazione ai fini delle l.reg. n.8/89 e l. n.443/1985 e ss.mm.ii o della segnalazione di inizio attività di cui all’art.3 ,regolare e completa. L’avvio del procedimento sarà notificato alle imprese, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n.241/90 e ss.mm.ii.- perché presentino le proprie ragioni o gli elementi integrativi entro il termine alle stesse assegnato, comunque non inferiore a dieci giorni.

8. Gli Uffici territoriali, esperiti gli accertamenti, definiscono l’istruttoria entro i successivi trenta giorni e ne trasmettono tempestivamente le conclusioni alla rispettiva Commissione provinciale.

Questa, con altrettanta tempestività al fine di assicurare il puntuale rispetto del termine di cui al comma 3 dell’art.19 della legge n.241/1990 come sostituito dall’art.49 comma 4 bis della legge n.122/2010, dispone sulle conclusioni dell’istruttoria e in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui all’art.3 ,ne da comunicazione all’impresa interessata e alla Camera di Commercio –Ufficio del Registro delle Imprese, affinché provveda agli adempimenti di competenza. L’impresa, se ritiene, può avvalersi della facoltà riconosciuta e nei termini previsti dall’art.10 bis della legge n.241/1990 e ss.mm.ii.

10. Il provvedimento di cancellazione dal Registro delle Imprese e/o dall’Albo delle Imprese artigiane, che accerta la mancanza fin dall’origine dei requisiti previsti, assunto dal Conservatore del registro delle Imprese, produce effetti dalla data di cui al comma 6 dell’art.3 ed è notificato all’impresa entro il termine di cinque giorni dall’adozione.

Analogamente il Conservatore provvede per la cessazione degli effetti collegati alle richieste variazioni o cancellazione.

11. Il Conservatore del R.I. assume i provvedimenti definitivi conseguenti alla conclusione della fase di accertamento e controllo, entro il termine di giorni sessanta ai sensi del co. 3 dell’art. 19 della legge n. 241/90 per come sostituito dall’art. 49 co. 4 bis del D.Lgs n. 59/2010

7. Albo Imprese Artigiane

1. Alla tenuta dell’Albo delle imprese artigiane le Camere di Commercio vi provvedono informaticamente secondo le modalità previste per il registro delle imprese, possibilmente in analogia a quanto previsto per i soppressi ruoli di cui agli artt.74-76 del d.lgs. n.59/2010, in sede assolutamente transitoria e cioè nelle more che si provveda all’implementazione tecnica e alla nuova regolamentazione dell’Albo Imprese Artigiane quale sezione del REA o sezione speciale dello stesso registro imprese. Le modalità adottate devono consentire la numerazione dinamica della posizione

Albo Artigiani perché sia attestata nell'ambito della certificazione relativa alla sezione speciale del registro delle imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 .

2. L'albo sarà gestito dinamicamente,curandone gli adempimenti ,anche per quanto riguarda revisioni,sospensioni e cancellazioni ,secondo la normativa vigente,anche al fine di mantenere aggiornata la base su cui dovrà successivamente operarsi il passaggio nel REA /sezione speciale del registro imprese secondo i termini , le modalità e condizioni da prevedersi nella convenzione Regione –Unione Regionale delle Camere di Commercio della Calabria anche per quanto all'allineamento informatico delle posizioni anagrafiche di tutte le imprese individuali artigiane attive delle province calabresi.